
Deliberazione n. 265 del 10/03/2014
Avvio dei servizi del polo di conservazione digitale Marche DigiP.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare lo schema di "Accordo tra la Regione Marche e Regione Emilia-Romagna per il riuso a titolo gratuito del software di conservazione digitale dei documenti informatici denominato SACER" (Allegato n. 1) per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare lo schema di "Convenzione con gli Enti del territorio per i servizi di conservazione dei documenti informatici", (Allegato n. 2) per farne parte integrante e sostanziale;
- di incaricare il Dirigente della P.F. Sistemi Informativi e Telematici o suo delegato di sottoscrivere l'Accordo tra la Regione Marche e la Regione Emilia-Romagna di cui all'Allegato 1 e la Convenzione con gli Enti del territorio di cui all'Allegato 2, autorizzandolo ad apportare al testo allegato tutte le integrazioni e le variazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie ai fini della stipula di entrambi gli atti;
- di istituire la Community network degli enti fruitori dei servizi del polo Marche DigiP denominata DigiPCommunity;
- di approvare la costituzione del Comitato scientifico a supporto del polo Marche DigiP, composto dalla Regione Marche, dalla Soprintendenza archivistica per le Marche e dell'Università di Macerata i cui rappresentanti verranno individuati con atti successivi e ai quali non spetta nessun compenso o rimborso spese per la partecipazione ai lavori del Comitato stesso.

Allegato 1

SCHEMA DI ACCORDO TRA REGIONE MARCHE E REGIONE EMILIA – ROMAGNA PER IL RIUSO A TITOLO GRATUITO DEL SOFTWARE DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI DENOMINATO “SACER”

tra

l’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (di seguito denominato “IBCN” o “Amministrazione concedente”), nella persona del Direttore, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con Delibera _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

la Regione Marche, di seguito denominata “Amministrazione utilizzatrice” rappresentata dal Dirigente della P.F. Sistemi Informativi e Telematici della Giunta Regionale, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con Delibera di Giunta Regionale _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

di seguito congiuntamente indicate “le Parti”

Visti:

- l’articolo 25, primo comma, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, recante “*Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999*”, il quale prescrive che “*le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze*”;
- l’articolo 26, comma 2, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*”, il quale, al fine di “*assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia*” ha conferito al Ministro per l’innovazione e le tecnologie la competenza a stabilire “*le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui essi dispongono, al fine di consentire il riuso previsto dall’articolo 25 della legge 340/2000*”;
- la Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, concernente “*Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- gli articoli 68, 69 e 70 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’Amministrazione Digitale*”, così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 159;
- l’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante “*Razionalizzazione in merito all’uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)*”;
- il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 recante: “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*”;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e in particolare l’art. 15, ai sensi del quale: “*Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;
- l’articolo 11 della legge 22 aprile 1941 n. 633 recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;
- la deliberazione di Giunta della Regione Marche n. 1759 del 1° dicembre 2008 “*Avvio della sperimentazione e dell’analisi finalizzata alla definizione del sistema di conservazione dei documenti cartacei e digitali della Regione Marche*”;
- la deliberazione di Giunta n. 167 del 14 febbraio 2010 “*Definizione delle modalità operative di attuazione del polo di conservazione digitale della Regione Marche*”
- la legge regionale dell’Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, recante: “*Sviluppo regionale della società dell’informazione*” e successive modificazioni;

Premesso che la semplificazione dell’attività amministrativa, attuata anche attraverso un migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione in attuazione dei principi del Codice dell’Amministrazione digitale, contribuisce allo sviluppo socio-economico delle Regioni;

Considerato che:

- la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche hanno avviato, anche in collaborazione con gli attori del territorio, una complessa serie di attività progettuali volte a promuovere l’attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale attraverso la digitalizzazione dell’attività amministrativa, il superamento del digital divide, la cooperazione applicativa, la circolarità del dato, la conservazione digitale a norma, il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche ect.;
- entrambe le Regioni hanno intrapreso, a partire dalla prima fase di eGovernement, azioni e progetti volti alla dematerializzazione dei processi interni e all’erogazione di servizi evoluti a cittadini e imprese attraverso lo sviluppo di sistemi informativi avanzati;
- entrambe hanno ritenuto fondamentale in virtù di tali azioni progettuali porre le basi di un sistema di conservazione a norma che potesse garantire il mantenimento nel tempo dell’integrità, immodificabilità e autenticità dei documenti digitali;
- entrambe le Regioni hanno individuato come idoneo il modello archivistico del Polo di concentrazione, servente più Enti su scala territoriale regionale;
- la tematica presenta per i due soggetti un rilievo particolare, in considerazione dell’urgenza di individuare strategie e soluzioni per la costruzione dei depositi digitali in accordo con gli standard internazionali;
- le Regioni riconoscono nella collaborazione interregionale uno strumento per promuovere la diminuzione dei costi dell’innovazione e migliorarne la qualità garantendo l’adozione di soluzioni comuni a livello nazionale;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Giunta n. 167 del 1° febbraio 2010 la Regione Marche ha deliberato la costituzione del Polo regionale di conservazione digitale denominato “*Marche DigiP*”, qualificato come struttura in grado di una soluzione tecnologica, organizzativa, giuridica e archivistica per la gestione e conservazione di archivi digitali dell’Amministrazione regionale e degli enti locali del proprio territorio;
- la legge regionale del 29 ottobre 2008, n. 17 e s.m.i., recante a oggetto “*Riordinamento dell’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna*”, ha inserito, tra le funzioni dell’Istituto (IBACN), quella di “*archiviazione e conservazione dei*

- documenti informatici prodotti dalla Regione e, mediante apposita convenzione, dei documenti prodotti da Province, Comuni e altri soggetti pubblici”;*
- con Deliberazione di Giunta dell’Emilia-Romagna n. 877 del 22 giugno 2009 si è pertanto provveduto all’articolazione della struttura organizzativa deputata alla realizzazione delle attività di archiviazione e conservazione, dando così attuazione al citato articolo di legge, istituendo presso l’IBACN una struttura dirigenziale a livello di Servizio denominata “*Polo archivistico regionale*”;
 - il Servizio Polo Archivistico Regionale, al fine di garantire la conservazione, archiviazione e gestione dei documenti informatici e degli altri oggetti digitali, ha sviluppato un apposito software di conservazione documentale denominato “*SacER*”;
 - La Regione Marche con nota reg. 155703 del 12 marzo 2013 (acquisita al prot. IB/2013/1068 del 21 marzo 2013) ha chiesto in riuso il sopraindicato software di conservazione documentale denominato “*SacER*”, richiesta alla quale la Regione Emilia Romagna ha dato corso positivo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE

1. L’Amministrazione concedente concede all’Amministrazione utilizzatrice, a tempo indeterminato e a titolo gratuito e non esclusivo, il diritto di utilizzare, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e con le modalità di seguito indicate, il software di conservazione dei documenti informatici denominato “*SacER*”, fruendo del codice in formato sorgente completo e della relativa documentazione.
2. I diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento economico del software di cui al precedente comma rimangono in via esclusiva in capo all’Amministrazione concedente.

Art. 2

CONSEGNA E INSTALLAZIONE DEI CODICI

1. Il programma in formato sorgente, la documentazione e i dettagli del codice in formato sorgente del software di conservazione dei documenti informatici denominato “*SacER*” saranno messi a disposizione dall’Amministrazione concedente a seguito della firma del presente Accordo.
2. Il programma di cui al precedente comma verrà installato a cura e spese dell’Amministrazione utilizzatrice.

Art. 3

BREVETTI, DIRITTI DI AUTORE, PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. L’Amministrazione concedente garantisce che il programma di conservazione dei documenti informatici, oggetto del presente Accordo, sviluppato dall’Amministrazione concedente e i relativi codici sorgente sono di propria esclusiva proprietà e che il perfezionamento del presente atto non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi.
2. Pertanto l’Amministrazione concedente manleva e tiene indenne l’Amministrazione utilizzatrice da ogni responsabilità nel caso in cui venga promossa un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d’autore, di copyright, di marchio e di licenza italiani e stranieri sul programma da essa sviluppato.
3. Analogamente, l’Amministrazione utilizzatrice manleva e tiene indenne le altre amministrazioni partecipanti al riuso da ogni responsabilità nel caso in cui venga promossa un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d’autore, di copyright, di marchio italiani e stranieri sulle funzionalità da lei sviluppate.
4. L’Amministrazione utilizzatrice prende atto che il programma è protetto da diritto d’autore e dagli altri diritti di privativa applicabili alla fattispecie.

Art. 4
RESPONSABILITÀ

1. L'Amministrazione utilizzatrice dichiara - in esito alle verifiche effettuate sotto il profilo tecnico, funzionale-organizzativo ed economico - di ben conoscere il programma, i codici sorgente e le relative specifiche tecniche e funzionali e di ritenere, sulla base di tali verifiche, detti programma e codici idonei a soddisfare le proprie esigenze, anche tenuto conto delle personalizzazioni che si rendessero necessarie.
2. L'Amministrazione utilizzatrice solleva l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni - diretti e indiretti, materiali e immateriali - che la stessa Amministrazione utilizzatrice, o terzi, dovessero subire per l'utilizzo di quanto forma oggetto del presente Accordo.
3. L'Amministrazione utilizzatrice assume ogni responsabilità in merito all'uso, alle modifiche, alle integrazioni, agli adattamenti dei programmi applicativi operati dalla stessa Amministrazione utilizzatrice, anche in caso di violazione di diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Pertanto, l'Amministrazione utilizzatrice si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione concedente anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

Art. 5
NUOVE VERSIONI DEL PROGRAMMA

1. Qualora il codice del programma applicativo di cui all'Allegato A sia perfezionato o integrato con ulteriori funzionalità (collettivamente, modifiche) a cura e a spese di una delle Parti, resta sin d'ora pattuito che dette modifiche saranno concesse in riuso all'altra Parte ai sensi e per gli effetti del presente Accordo.
2. L'Amministrazione concedente riconosce all'Amministrazione utilizzatrice la facoltà di poter modificare, a proprie cure e spese, le funzionalità del programma applicativo di cui all'Allegato A. Qualora il programma modificato presenti le caratteristiche di opera nuova, in termini di originalità e innovatività, l'Amministrazione utilizzatrice sarà titolare esclusiva della proprietà e dei relativi diritti di sfruttamento economico.

Art. 6
MODALITÀ DI GESTIONE DELLA COLLABORAZIONE

Le Parti collaborano, nell'ambito del presente Accordo, all'ampliamento delle conoscenze e dell'analisi sul tema della conservazione digitale, con l'obiettivo di condividere know-how e deliverables realizzati sul tema.

Art. 7
RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi il codice sorgente, le informazioni, i dati tecnici, i documenti e le notizie di carattere riservato di cui il personale - comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo - venga a conoscenza in sede di attuazione dell'Accordo medesimo.

Art. 8
CONTROVERSIE

Per le controversie concernenti l'esecuzione del presente Accordo, ove non sia possibile una composizione bonaria tra le Parti, è competente il Foro di Bologna.

Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna
Il Direttore

.....

Regione Marche
P.F. Sistemi Informativi e Telematici della Giunta Regionale
Il Dirigente Serenella Carota

Allegato 2

**SCHEMA DI CONVENZIONE CON GLI ENTI DEL TERRITORIO
PER I SERVIZI DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI**

tra

la Regione Marche, rappresentata dal Dirigente della P.F. Sistemi Informativi e Telematici della Giunta Regionale, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con Delibera di Giunta Regionale _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

l'Ente
produttore _____

di seguito congiuntamente indicate "le Parti";

PREMESSO CHE:

- la Regione Marche previsto la costituzione del polo di conservazione con la Delibera di Giunta regionale n. 1039 del 30/07/2008 "Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - POR-FESR - Competitività regionale e occupazione 2007-2013" e ha deliberato con atto di Giunta n.167 del 01/02/2010 la costituzione del Polo regionale di conservazione digitale denominato "Marche DigiP", d'ora in poi denominato DigiP;
- DigiP è la struttura individuata dalla Regione Marche per la fornitura della soluzione tecnologica, organizzativa, giuridica ed archivistica per la gestione e conservazione di archivi digitali della Amministrazione regionale e degli enti locali del territorio regionale;
- DigiP nasce con gli obiettivi di conservazione degli archivi digitali della Regione e degli enti regionali e rendere fruibili i contenuti digitali conservati da parte dei soggetti aventi diritto;
- in seguito all'aggiudicazione della procedura aperta per l'acquisizione di beni e servizi per la creazione e gestione del DigiP - la cui aggiudicazione efficace è stata formalizzata con DDPF n.119/INF del 22.08.2012 - esiste l'infrastruttura organizzativa, tecnologica e giuridica necessaria all'avvio dei servizi di archiviazione digitale a norma;
- la Regione Marche ha approvato con delibera di Giunta n. _____ del / / il presente "Schema di Convenzione" tra la Regione medesima e gli Enti locali delle Marche e loro forme associate, per l'avvio dei servizi di conservazione dei patrimoni documentali informatici da questi ultimi prodotti e mantenuti;
- ai sensi dell'art.15 della L.241/1990 e s.m.i. "*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune*";
- la Regione Marche intende evolvere il proprio modello di servizio di conservazione nell'ottica del Cloud Computing per ottenere il beneficio delle economie di scala legate all'uso di tali tecnologie nel settore Pubblico;
- risulta di interesse dell'Ente produttore avvalersi del DigiP per la conservazione digitale dei documenti, quale soggetto in grado di fornire garanzie di sicurezza ed efficacia e che dispone della strumentazione tecnica necessaria e di personale adeguato allo scopo, stipulando

apposita convenzione ai sul modello di Convenzione approvato con Deliberazione n. del / / del Consiglio Regionale delle Marche;

- tutti gli allegati previsti e richiamati all'interno della presente Convenzione, e segnatamente il Disciplinare Tecnico, costituiscono parte integrante ed essenziale della stessa;

Si conviene e si stipula quanto segue

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto dei servizi di conservazione)

1. L'ente produttore affida la conservazione dei propri documenti informatici, nel rispetto delle norme di legge, a DigiP, individuandolo come responsabile della conservazione dei documenti trasferiti in base alle specifiche definite nella presente convenzione e nei suoi allegati, parte integrante della stessa;
2. L'attività di conservazione svolta da DigiP si ispira ai principi indicati dall'art. 29 del D.Lgs. 42/2004 di coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione e manutenzione, e si ritiene in grado di soddisfare gli obblighi in capo all'Ente produttore di conservazione di documenti informatici ed in prospettiva di conservazione ed ordinamento dell'archivio nella sua organicità.

Art. 2

(Finalità)

La presente convenzione ha le seguenti finalità:

- a. Creare le condizioni giuridico-organizzative per la conservazione dei documenti informatici dell'Ente produttore, nel rispetto delle finalità istituzionali degli enti;
- b. Garantire economicità, efficienza ed efficacia alla funzione di conservazione dei documenti informatici;
- c. Garantire una elevata qualità nei livelli di servizio anche a favore di eventuali utenti esterni per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi e del decreto legislativo n.196 del 2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" o, in futuro, per ricerche storiche.

CAPO II

FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITA'

Art. 3

(Obblighi delle parti)

1. DigiP si impegna alla conservazione dei documenti trasferiti assumendo la funzione di responsabile della conservazione ai sensi della normativa vigente, garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalle norme in vigore nel tempo per i sistemi di conservazione.
2. L'Ente produttore si impegna a depositare i documenti informatici nei modi e nelle forme definite da DigiP, garantendone l'autenticità e l'integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informatici. In particolare garantisce che il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente.

3. L'Ente produttore mantiene la titolarità e la proprietà dei documenti depositati.
4. L'Ente produttore si impegna ad effettuare secondo diligenza e con la massima cura ed efficienza le attività di test previste e disciplinate nell'ambito della bozza di disciplinare tecnico. La durata complessiva della fase di test verrà concordata tra i responsabili degli Enti individuati negli allegati alla presente Convenzione. La durata complessiva della fase di test non potrà in nessun caso superare il limite di 60 giorni.
5. Entrambi i soggetti dichiarano che le attività previste dalla presente convenzione saranno effettuate nel rispetto dei principi di tutela da parte dello Stato dei beni archivistici come beni culturali e nel rispetto di quanto stabilito dal MIBAC (Soprintendenza archivistica). A tal fine copia della presente convenzione e della documentazione collegata sarà inviata a tutti gli Enti di competenza per gli opportuni adempimenti.
6. Il responsabile della conservazione è individuato nella figura del responsabile della conservazione del DigiP.

Art. 4

(Servizi offerti)

1. I servizi offerti dal DigiP riguardano la conservazione digitale, la restituzione per la consultazione o l'esibizione dei documenti a fini di accesso o per scopi storici, il supporto tecnico-archivistico. I servizi saranno erogati in base ad apposito Disciplinare Tecnico concordato tra i soggetti dei due enti competenti sia dal punto di vista informatico che archivistico.
2. Il Disciplinare Tecnico è redatto congiuntamente ed approvato rispettivamente dal DigiP e dall'Ente produttore. Esso, definito d'intesa con la Soprintendenza Archivistica della Regione Marche, individua in modo preciso e vincolante i tempi e le modalità di erogazione dei servizi, in particolare per quanto riguarda le specifiche operative dei sistemi di conservazione digitale e le modalità tecniche di restituzione dei documenti a fini di accesso e ricerca.
3. Il Disciplinare Tecnico conterrà l'individuazione dei referenti e responsabili di riferimento dei due enti per l'erogazione dei servizi oggetto della Convenzione stessa.
4. Il Disciplinare Tecnico potrà essere aggiornato in caso di modifiche nelle modalità di erogazione dei servizi anche a seguito di eventuali modifiche normative.
5. Il servizio di conservazione digitale e di restituzione dei documenti a fini di accesso e ricerca, che prevede lo svolgimento di procedure codificate, la certificazione dei processi di migrazione e l'adozione di idonee soluzioni tecnologiche e di sicurezza, è finalizzato sia alla conservazione dei documenti informatici, garantendone il mantenimento delle caratteristiche di autenticità, affidabilità, integrità, accessibilità, riproducibilità e intelligenza all'interno del contesto proprio di produzione e archiviazione, sia alla organizzazione e inventariazione del patrimonio documentario digitale nella prospettiva di conservare l'archivio nella sua organicità per costituire, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa, l'archivio storico prevedendo gli opportuni collegamenti logici e descrittivi tra documentazione informatica e documentazione cartacea
6. Il servizio di supporto tecnico archivistico erogato dal DigiP in accordo con la Sovrintendenza archivistica della Regione Marche verrà erogato al fine di consentire una corretta ed efficace integrazione con il polo.

Art. 5

(Accesso ai documenti conservati presso il DigiP)

1. L'accesso ai documenti conservati presso il DigiP avviene con i medesimi tempi e modalità previsti per i documenti conservati presso l'Ente produttore che mantiene la responsabilità del procedimento ai sensi del regolamento adottato per l'accesso ai documenti amministrativi e delle norme sull'accesso vigenti nel tempo.
2. Qualora la domanda di accesso venga presentata al DigiP, questi la trasmette immediatamente all'Ente produttore. DigiP è tenuto a fornire la propria collaborazione, se necessario, per il pieno rispetto dei tempi e delle modalità di accesso previste dalle norme.
3. DigiP, qualora gli venga richiesto, può consentire direttamente l'accesso a documenti soggetti a obblighi di pubblicazione, nel rispetto della normativa vigente.
4. Possono essere stipulati appositi accordi operativi fra i responsabili dei due enti per definire con maggior dettaglio modalità e obblighi reciproci, in particolare per quanto riguarda l'eventuale produzione di copie conformi cartacee, nel rispetto del principio per cui la copia conforme cartacea viene effettuata, se richiesta, dal soggetto che stampa il documento cartaceo traendolo dall'originale informatico.

CAPO III

RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 6

(Strumenti di consultazione e controllo)

1. DigiP consente all'Ente produttore l'accesso ai propri sistemi per verificare il corretto svolgimento dell'attività di conservazione e per consultare ed eventualmente estrarre i documenti depositati e le prove di conservazione, secondo le modalità tecniche previste nel Disciplinare Tecnico.
2. L'Ente produttore concorda con DigiP i nominativi e le funzioni del personale abilitato allo svolgimento della funzione di cui al comma 1.
3. DigiP consente alla Sovrintendenza archivistica l'accesso ai propri sistemi per rendere possibile ed operativo lo svolgimento della funzione di vigilanza e tutela prevista dalla legge ed effettuare le opportune verifiche sul corretto svolgimento dell'attività di conservazione.

Art. 7

(Oneri a carico delle parti, garanzie)

1. I servizi oggetto della presente convenzione sono forniti gratuitamente all'Ente produttore per tutta la durata della Convenzione stessa, prevista e disciplinata all'articolo 9.
2. Non sono previsti altri oneri a carico delle parti per il periodo di durata della presente convenzione.

Art. 8

(Trattamento dei dati personali)

1. L'Ente produttore è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nei documenti dallo stesso prodotti. Al fine di consentire la fornitura dei servizi di cui al precedente art. 4, l'Ente produttore nomina DigiP quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali necessari all'esecuzione della presente convenzione ed al compimento degli atti conseguenti.
2. DigiP accetta e si impegna, nel trattamento dei suddetti dati, ad attenersi alle istruzioni ed a svolgere i compiti indicati dall'Ente produttore nel Disciplinare tecnico;
3. Alla scadenza della convenzione, ovvero al termine di validità della stessa per qualsivoglia causa, la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali decade automaticamente.

Art. 9

(Decorrenza, durata, rinnovo della convenzione)

1. La presente convenzione ha durata fino al 31 Dicembre 2015 e dovrà essere espressamente rinnovata dalle parti alla sua naturale conclusione.
2. La data di effettiva attivazione dei servizi di conservazione dei documenti informatici verrà definita secondo quanto stabilito dai referenti e responsabili di riferimento dei due enti;
3. Alla scadenza naturale della presente Convenzione così come disciplinata al comma 1 del presente articolo, gli Enti sottoscrittori (Produttore e Conservatore), si impegnano a ridefinire la disciplina dell'art. 7 (Oneri a carico delle parti, garanzie).

Art. 10

(Modalità di restituzione degli archivi)

Al termine della durata naturale della presente Convenzione, tutti i documenti dell'Ente produttore depositati e tutte le prove dei processi di conservazione verranno restituiti all'Ente Produttore secondo le modalità previste nel disciplinare tecnico, unitamente alla documentazione indicante le specifiche tecniche degli archivi conservati così come del sistema di conservazione, al fine di agevolare il trasferimento degli stessi su diverso sistema di conservazione.

Ente produttore

.....

Regione Marche

P.F. Sistemi Informativi e Telematici della Giunta Regionale

Il Dirigente Serenella Carota